

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE		PAG.
Comunicazione del Presidente :		
PRESIDENTE	1035	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico. (2000)	1036	
PRESIDENTE	1036	
ROSELLI, <i>Relatore</i>	1036	
FALETRA	1036	
CHIARAMELLO	1036	
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1036	
Disegno di legge (Discussione):		
Norme per i concorsi ad agente di cambio. (1961)	1037	
PRESIDENTE	1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1037, 1039, 1040, 1042	
CHIARAMELLO	1038, 1039, 1040, 1041	
TOSI	1038, 1039	
ANGIOY	1038, 1041, 1042, 1043	
FALETRA	1038, 1040	
DUGONI	1038, 1039, 1040	
SELVAGGI	1038, 1040, 1041, 1042	
GEREMIA	1039, 1040, 1041	
GHISLANDI	1039	
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1039, 1040, 1042	
FACCHIN	1040	
		PAG.
		BERZANTI 1041
		SCOCA 1041, 1042
		PELLA 1041, 1042
		WALTER 1042
		Proposta di legge (Seguito della discussione):
		BARTOLE e SALIZZONI: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856)
		1043
		PRESIDENTE 1043, 1044
		BERZANTI, <i>Relatore</i> 1043
		SCHIRATTI 1043
		FACCHIN 1043
		WALTER 1044
		ANGIOY 1044
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1044

La seduta comincia alle 9,30.

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Rosini è sostituito dal deputato Calasso.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Discussione del disegno di legge: Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico. (2000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

Comunico che la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, mentre per il parere della IX Commissione (Agricoltura), essendo trascorsi i termini regolamentari senza alcuna comunicazione, si intende che la Commissione non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

Il relatore, onorevole Roselli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROSELLI, *Relatore*. La recente discussione avvenuta nei due rami del Parlamento, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1956, n. 836, concernente la proroga e la modifica del regime fiscale degli alcoli, rende attuale la materia contenuta nel disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame. Il relatore ritiene, sia per i precedenti dibattiti, sia per la chiarezza dell'attuale testo legislativo, che la questione sia stata sufficientemente trattata, e propone senz'altro l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. In linea di principio mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Tuttavia, a proposito della sua decorrenza, fissata, all'articolo 2, al 30 novembre 1955, mi permetto di dissentire. Non vedo perché, infatti, si debba dare un effetto retroattivo ad una legge che ha un carattere economico. Non è serio poi, secondo il mio punto di vista, persistere in un sistema del genere che potrebbe essere giustificato solo in casi eccezionali, mentre, al contrario, si verifica spesso che dopo avere approvato un provvedimento di legge e averne di conseguenza determinati gli effetti, si ritorni in Commissione proponendo delle modifiche con carattere retroattivo.

Ciò premesso, pur dichiarandomi favorevole all'approvazione, mi riservo, in sede di esame degli articoli, di presentare un opportuno emendamento.

CHIARAMELLO. Anche io sono dello stesso avviso del collega Faletra, perché queste differenziazioni mi lasciano sempre perplesso. Ad ogni modo, non ne faccio una questione formale e mi associo alla proposta di approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1

« Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e sostituito come segue:

« Il dritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1.000 per ettanidro.

Il dritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1.000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

Faccio presente che il riferimento al secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1077, non è del tutto esatto. La citata legge concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836. Pertanto sarebbe stato opportuno riferire le modificazioni agli articoli del decreto.

Comunque, se non vi sono obiezioni, la questione potrà essere esaminata in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Non essendovi emendamenti pongo in votazione l'articolo 1

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955 ».

L'onorevole Faletra propone di sopprimere le parole « ed ha effetto dal 30 novembre 1955 »

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo perfettamente conto dei motivi addotti dall'onorevole Faletra, ma si tenga presente che, eliminando la retroattività, si verrebbero ad avere due leggi diverse per la disciplina della materia dal punto di vista economico determinando una certa sperequazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Faletra.

(Non è approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per i concorsi ad agenti di cambio. (1961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per i concorsi ad agente di cambio.

Il relatore, onorevole Schiratti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame non comporta una eccessivamente ampia illustrazione in quanto esso tende semplicemente a disciplinare le modalità per i concorsi ad agente di cambio. Voglio premettere che le borse in Italia, come è noto, sono dieci. Il ruolo degli agenti di cambio operanti in queste dieci borse comporta in totale 401 agenti.

Di questi 401 agenti che costituiscono il ruolo completo, attualmente solo 333 esplicano la loro funzione. Gli altri posti sono vacanti per cause varie. A semplice titolo informativo, dirò che nel 1955 il valore delle azioni trattate nelle varie borse italiane (approssimativamente) è stato di 500 miliardi di lire, mentre per i titoli a reddito fisso il valore è notevolmente inferiore in quanto, complessivamente, ne sono stati trattati per 32 miliardi di lire.

Detto questo a titolo di premessa, dichiaro senz'altro di condividere la opportunità di una più completa disciplina dei concorsi ad agente di cambio, con norme che vengono a sostituire, ad integrare e a modificare le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321. L'odierno provvedimento è giustificato dalla necessità di ovviare a lacune che l'esperienza ha dimostrato esistere nel sopracitato decreto luogotenenziale, lacune che hanno dato luogo a numerose controversie sfociate in ricorsi al Consiglio di Stato.

Quali sono i punti principali del provvedimento in esame? Il primo è da considerare quello che contempla un limite massimo di età per poter partecipare al concorso, limite mancante nelle disposizioni attualmente in vigore e in quelle ancora precedenti al decreto luogotenenziale del 1946, già più volte citato. Detto limite è stato fissato in 50 anni

in linea generale e in 60 anni in relazione ad alcune specifiche situazioni contemplate tutte nell'articolo 4 del disegno.

Un secondo punto sul quale mi pare debba concentrarsi la nostra attenzione è quello relativo al titolo di studio. Nella precedente legislazione non era richiesto titolo di studio mentre in base al progetto in esame il candidato deve possedere la laurea o in giurisprudenza o in economia e commercio. Tuttavia, l'articolo 4 di questa legge, contiene una eccezione transitoria a favore degli agenti di cambio usciti dal ruolo o dei procuratori o rappresentanti alle grida con una determinata anzianità di attività per i quali si ritiene sufficiente il titolo di studio delle scuole medie superiori. Ci sarebbe, a questo proposito, da affacciare un quesito che certamente si riproporrà in sede di esame degli articoli e cioè: è proprio necessario prescrivere una laurea specifica (giurisprudenza e scienze economiche e commerciali) o non piuttosto una qualsiasi laurea?

C'è, poi, un altro punto di notevole interesse: l'agente di cambio in carica che voglia trasferirsi da una borsa all'altra deve sostenere il concorso indetto per la borsa nella quale egli intende trasferirsi. In merito, qualcuno può osservare che se un agente di cambio è stato abilitato ad esercitare ed esercita, poniamo, a Genova, non si vede perché per potere esercitare a Milano debba subire un altro concorso.

Infine, ritengo di dover richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul contenuto dell'articolo 13 che comporta la reinscrizione in ruolo di agenti di cambio che abbiano smessa la loro attività ma che abbiano conservato i requisiti giuridici per potere ancora esercitare tale attività. In verità, non riesco facilmente a comprendere le ragioni dell'articolo 13 poiché, se un agente ha disertato la sua attività per sue buone ragioni, non mi sembra giusto che, qualora semplicemente egli lo desideri, venga reinscritto senz'altro nei ruoli. Se mai, nei confronti di particolari situazioni si potrebbe approvare una norma transitoria per la soluzione di alcuni particolari e comprovati casi. Ma anche come norma transitoria c'è sempre, secondo me, una certa difficoltà a giustificare questa agevolazione. Infatti, anche volendo ritenere che le vicissitudini politiche e belliche possono legittimare una disposizione del genere, si può facilmente rispondere che vi sono degli appositi provvedimenti di legge (il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, e il decreto-legge 1° novembre 1944, n. 288) con i

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

quali viene posto rimedio, nei termini ed a condizioni specificate, a ingiustizie subite.

A parte queste considerazioni e queste riserve, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e mi auguro che la Commissione sia di uguale avviso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. In linea di massima sono favorevole a questo provvedimento di legge, benché la categoria degli agenti di cambio sia da considerare una categoria tutt'altro che simpatica. La prova di ciò è data dal recente sciopero che ha avvalorato in pieno il giudizio che di essi dava il vecchio Giolitti. Giolitti diceva spesso, infatti, che gli agenti di cambio potrebbero essere eliminati e che si potrebbe trovare un altro sistema per la trattazione dei titoli. Tant'è, se lo sciopero fosse durato di più, io, d'accordo con altri due o tre colleghi, mi ripromettevo di presentare un progetto di legge per sistemare la faccenda.

Ma, a parte ciò, una delle maggiori accuse che si possono fare agli agenti di cambio è quella di fare sempre delle difficoltà e di considerare il loro lavoro come un circolo chiuso dentro il quale si può penetrare solo quasi per diritto ereditario. Certo qualche eccezione si può fare. Durante il fascismo qualcuno ha pagato anche di persona. A Torino e altrove qualche agente di borsa, per questioni politiche, ha dovuto abbandonare il suo lavoro, ma io avrei desiderato che il Governo avesse affrontato tutta quanta la questione del riordinamento delle borse.

Ad ogni modo, a parte gli emendamenti che mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli, mi associo alla relazione svolta dall'onorevole Schiratti e approvo il provvedimento.

TOSI. Si può dire che, sulle linee generali del provvedimento, quasi tutti siamo d'accordo: non altrettanto su taluni aspetti di esso, come si può desumere dalle numerose riserve fatte e dagli emendamenti che da varie parti sono stati suggeriti. Anche io, del resto, ho ricevuto una serie di proposte di emendamenti che riguardano gli agenti di cambio che hanno vinto concorsi precedenti ma che non ebbero l'assegnazione di posti perché superati da persone aventi altri titoli (combattenti, ecc.). Altri emendamenti riguardano gli agenti di cambio in carica con determinati requisiti di fatto.

Insomma, si presentano alla nostra Commissione numerosi e complessi problemi che, secondo me, possono essere sintetizzati in tre gruppi: 1°) problemi relativi all'imposta-

zione generale della legge; 2°) problemi relativi a persone che in base a precedenti provvedimenti di legge hanno conseguito il diritto ad avere il posto, ma non l'hanno potuto occupare; 3°) problemi riguardanti altri che questi diritti non hanno acquisito, ma che li vorrebbero acquisire, speculando su talune norme proposte nel presente disegno.

Data la complessità e la profondità e la molteplicità di questi problemi, propongo di affiancare al relatore un ristretto Comitato per procedere all'esame di tutti questi problemi. Questo Comitato riferirebbe entro breve termine sottoponendo il suo lavoro alla Commissione.

ANGIOY. Condivido i criteri di massima esposti dal collega Tosi. Effettivamente questo disegno di legge introduce dei principi del tutto nuovi quando stabilisce che per potere esercitare una professione, che in fondo si basa principalmente sulla pratica, sia necessaria una laurea e per giunta solo in giurisprudenza o in economia e commercio.

FALETRA. Noi condividiamo le perplessità avanzate dai colleghi che ci hanno preceduto. Si tenga presente, inoltre, che i concorsi per agente di cambio non possono essere considerati alla stessa stregua dei concorsi per le pubbliche amministrazioni. Credo, perciò, che tutto il problema dovrebbe essere considerato da un punto di vista differente.

DUGONI. Oltre alle perplessità già affacciate, molti dubbi scaturiscono anche in ordine alla questione delle norme transitorie che rappresentano il ponte di passaggio tra la vecchia e la nuova legislazione in materia. Certo, noi dobbiamo impedire che attraverso le norme transitorie si creino delle ipoteche sui futuri concorsi, ma è giusto anche tener conto delle legittime aspettative di coloro che hanno iniziato la carriera di agente di cambio. Esigenze tutte che debbono essere contemplate con la necessità di eliminare pregiudiziali tali da fare risultare i primi concorsi indetti soltanto a favore di alcuni elementi predeterminati.

Sono d'accordo, poi, con la proposta dell'onorevole Tosi, che servirebbe a farci conoscere meglio il meccanismo delle nuove disposizioni, con la raccomandazione, tuttavia, di far presto, per sanare la situazione dovuta a concorsi che ormai da tempo attendono di essere espletati.

SELVAGGI. Non avrei voluto parlare durante la discussione generale. Effettivamente, delle perplessità ci sono, soprattutto tenendo presente la particolare natura della funzione dell'agente di cambio. Si tratta di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

privati cittadini che in determinate ore della giornata assumono la veste di pubblico ufficiale. Tuttavia, non so fino a che punto un Comitato ristretto sarà in grado di risolvere tutte queste perplessità. Il punto cruciale del provvedimento è, senza dubbio, quello che si riferisce alle norme transitorie, e io credo che la nostra Commissione, più che un Comitato ristretto, sia in grado di affrontare e di risolvere il problema.

PRESIDENTE. Una maggioranza di consensi si è raccolta intorno alla proposta formulata dall'onorevole Tosi, di nominare un Comitato ristretto con l'incarico di approfondire lo studio del provvedimento, coordinandolo con i vari emendamenti, da sottoporre poi alla Commissione plenaria.

Tuttavia, poiché la maggioranza dei colleghi intervenuti si è limitata a manifestare perplessità di varia natura, ma non ha specificato in che modo dette perplessità potrebbero essere superate, io penso che, senza pregiudizio alcuno per la nomina di un Comitato ristretto in una fase più avanzata, si potrebbe per ora procedere oltre nella discussione al fine di determinare un più chiaro orientamento della Commissione.

TOSI. Non insisto sulla mia proposta.

GEREMIA. Vorrei semplicemente fare una considerazione di carattere pregiudiziale e, se vogliamo, anche di metodo, non scevra di valore politico-morale. Si sta verificando oggi, purtroppo, quello che già si è verificato altre volte. La Commissione, cioè, si trova di fronte ad un provvedimento che interessa determinate e bene individuate categorie che si agitano, in un senso o nell'altro, per l'approvazione di norme conformi ai loro interessi. Mi pare, perciò, che giustificare la nomina di un Comitato ristretto in relazione alle numerose richieste e sollecitazioni pervenute non sia, da un punto di vista metodologico e anche della obiettività, cosa del tutto accettabile. Se ci sono questioni particolari da tener presente, la Commissione le affronti e le discuta senza subire influenza alcuna da parte di persone direttamente interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il ruolo degli agenti di cambio di ogni Borsa Valori è tenuto dalla Camera di commercio.

Il numero dei suoi componenti viene determinato, per ciascuna Borsa Valori, dal

Ministro del tesoro, sentito il parere della Camera di commercio, della Deputazione di Borsa, del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino ».

DUGONI. Il numero dei componenti viene determinato una volta tanto e poi rimane fisso, oppure il Ministero ha facoltà di modificarlo? E, in caso affermativo, in base a quali criteri?

SCHIRATTI, Relatore. Questa norma ripete una disposizione già esistente, sostanzialmente, nella legislazione attuale ed è stata riportata in questo provvedimento con alcune modificazioni nel senso che i pareri sono meglio specificati. Ma non è una norma nuova. In realtà, è chiaro che in base a questo articolo il Ministero ha la facoltà di variare tutte le volte che lo ritenga opportuno i ruoli degli agenti di cambio in rapporto all'entità delle operazioni che si fanno nelle borse, sentito naturalmente il parere della deputazione di borsa e del Comitato di borsa.

GHISLANDI. Specificherei il numero di posti perché, secondo me, non è opportuno lasciare all'arbitrio del Ministro la possibilità di stabilirlo.

CHIARAMELLO. Sono favorevole al testo così come è. Si tratta di una materia delicata, per cui se lasciamo la facoltà al Ministro, sotto la sua responsabilità, di stabilire il numero dei posti, noi elimineremo una infinità di scorrettezze. Toglierei, piuttosto, il parere del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino, in quanto che per me il vero organo della borsa è da considerare la Deputazione di borsa dove sono rappresentati gli agenti di cambio e il Governo. Tuttavia, non è mia intenzione presentare un emendamento in tal senso.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo insiste perché l'articolo 1 venga approvato nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La nomina ad agente di cambio si consegue esclusivamente per concorso.

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio presso le singole Borse Valori, il Ministro del tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'articolo 1, bandisce per ciascuna Borsa Valori il relativo concorso ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

CHIARAMELLO. In aggiunta al testo dell'articolo 2, proporrei i seguenti commi:

« Per la prima applicazione della presente legge verrà istituito presso ogni borsa un ruolo transitorio di tanti posti quanti sono stati i concorrenti che per merito di punteggio avrebbero conseguito la nomina ad agente di cambio nel concorso di cui al decreto ministeriale del Ministro del tesoro del 10 febbraio 1951, se i posti spettanti agli stessi non fossero stati assegnati con precedenza a combattenti e invalidi di guerra. Hanno diritto di essere assegnati in tale ruolo e in ordine regolare di graduatoria i concorrenti non nominati per la causale suddetta e aventi un minimo di dieci anni di prestazione quali procuratori o commissionari di borsa, al momento dell'emanazione della presente legge.

L'istanza per la iscrizione al ruolo transitorio deve essere presentata entro 56 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge al Ministero del Tesoro che provvederà alla formazione del ruolo transitorio entro i 30 giorni successivi, iscrivendo i sopraindicati, in quanto conservino tuttora i requisiti previsti dal cennato decreto del Ministero del tesoro 10 febbraio 1951. La documentazione del titolo e della anzianità è richiesta dall'interessato alla Deputazione di borsa ».

DUGONI. Pur senza entrare nel merito, propongo che questo emendamento aggiuntivo venga discusso in sede di norme transitorie.

CHIARAMELLO. Non ho nulla in contrario. Rappresenterò il mio emendamento al momento opportuno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Facchin e Tosi hanno presentato un emendamento aggiuntivo del seguente comma:

« Il concorso deve essere bandito per ciascuna borsa entro sei mesi dal giorno in cui si siano verificate: almeno una vacanza nelle borse fino a dieci posti di ruolo; tre vacanze fino a 50 posti; 6 vacanze oltre i 50 posti ».

GEREMIA. Io mi dichiaro favorevole all'emendamento. È giusto, infatti, che venga determinato un limite di tempo entro il quale bandire il concorso e ciò per salvaguardare alcuni diritti soggettivi, il più importante dei quali è quello che si riferisce alla lettera b) dell'articolo 4.

SCHIRATTI, *Relatore*. Se le mie cognizioni non mi traggono in inganno, nessuna amministrazione in rapporto a nessun concorso è costretta da termini prefissati per

bandire i concorsi. L'accoglimento dell'emendamento enunciato dall'onorevole Facchin comporterebbe perciò, a mio giudizio, una innovazione non soltanto in rapporto alla materia che stiamo discutendo, ma costituirebbe un principio che probabilmente verrebbe invocato successivamente da parte di altre amministrazioni. Se mai si potrebbe prefissare un termine astratto nel senso che i concorsi debbono essere banditi, qualora vi siano vacanze, ogni due o tre anni.

FALETRA. L'onorevole Schiratti ha messo il dito proprio sul punto dolente, nel senso che credo sia giunto finalmente il momento di introdurre norme che stabiliscano dei termini precisi per i bandi di concorso. Certamente non sarà sfuggita a nessuno la questione sorta in occasione dei concorsi per la libera docenza (e mi consta anzi che l'operato del Ministro della pubblica istruzione sia stato oggetto di interrogazioni), quando il Ministero della pubblica istruzione ebbe a spostare i termini del concorso per dare la possibilità a determinati concorrenti di potervi partecipare. Sono d'accordo, quindi, sul principio della fissazione del termine. Si deve, però, fare attenzione a non fissare alla leggera due anni piuttosto che tre, perché dall'uno o dall'altro termine dipende la possibilità per un determinato numero di persone di partecipare o di essere escluse dal concorso.

SELVAGGI. Propongo di aggiungere al secondo comma, dopo le parole « relativo concorso », le parole: « entro due anni, qualora nel biennio si siano verificate [vacanze nel ruolo] ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Selvaggi.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Selvaggi assorbe in parte l'emendamento Facchin e Tosi ed è inoltre accettato dal Governo e dal relatore, chiedo agli onorevoli Facchin e Tosi se non credono di ritirare il loro emendamento.

FACCHIN. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

« La nomina ad agente si consegue esclusivamente per concorso

Per la copertura dei posti vacanti nei ruoli degli agenti di cambio presso le singole

Borse Valori, il Ministro del tesoro, uditi i pareri degli organi di cui all'articolo 1, bandisce per ciascuna Borsa Valori il relativo concorso, entro due anni, qualora nel biennio si siano verificate vacanze nel ruolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro nomina la Commissione esaminatrice per ciascun concorso composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, che la presiede,
b) dal presidente della Deputazione di Borsa:

c) dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino;

d) da un rappresentante della Camera di commercio;

e) da un professore universitario di ruolo o da un libero docente in discipline economiche e finanziarie, designato dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore della città in cui ha sede la Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Qualora trattasi di Borsa per la quale gli Organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione dei membri di cui alle lettere b) e c) viene fatta dalla Camera di commercio.

Le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice sono disimpegnate da persona scelta dalla Commissione medesima ».

SELVAGGI. Propongo il seguente emendamento:

« Sostituire la lettera a), come segue:

a) da un delegato governativo che la presiede;

Aggiungere alla lettera b): o da un membro da questa designato;

Aggiungere alla lettera c): o da un membro del Comitato o della Commissione, designato dal Comitato o dalla Commissione stessa;

Sostituire la lettera d), come segue:

d) da un agente di cambio designato dalla camera di commercio ».

ANGIOY. Condivido lo spirito dell'emendamento proposto dal collega Selvaggi, perché altrimenti basterebbe l'indisposizione di uno dei presidenti per arrestare lo svolgimento del lavoro.

BERZANTI. Anche io condivido l'emendamento Selvaggi, tranne la parte che si riferisce alla lettera d). Non vedo, infatti,

l'opportunità di fare una particolare limitazione: abbiamo lasciato sempre la libertà di scelta e non vedrei il motivo perché, proprio nei riguardi della camera di commercio, questa libertà dovrebbe essere negata. Perciò pregherei l'onorevole Selvaggi di voler rettificare il suo emendamento, lasciando la lettera d) nel testo governativo.

SELVAGGI. Rinunzio all'ultima parte del mio emendamento.

SCOCA. Contrariamente a quanto proposto dal collega Selvaggi, io non escluderei il funzionario del Ministero del tesoro, non importa se presidente della commissione o semplice membro. Se si ritiene che debba essere chiamato un magistrato a presiedere la commissione, allora si dovrebbe aggiungere un altro membro che sia un funzionario del Ministero del tesoro. Oppure si potrebbe risolvere la questione escludendo il rappresentante della camera di commercio.

PELLA. A proposito della presidenza della commissione di concorso desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la responsabilità per le borse compete al Ministero del tesoro, il quale esercita una responsabilità primaria, anche nel senso attivo di competenza, nel momento in cui l'agente di cambio esercita la sua funzione. Con tutto il rispetto verso gli amici che hanno parlato e verso le tesi che hanno sostenuto, mi sembrerebbe un sovvertimento pericoloso del sistema se si ancorasse la presidenza in una sede diversa da quella che le è propria: vale a dire, il Ministero del tesoro.

GEREMIA. Mi permetto di dissentire: se consideriamo, per un momento, l'amministrazione diretta dello Stato, vediamo che i presidenti di commissioni di concorsi non sono sempre dei funzionari appartenenti all'amministrazione per la quale si fa il concorso. Se poi allarghiamo questa considerazione agli enti dell'amministrazione indiretta dello Stato, si può bene affermare che generalmente il presidente delle commissioni di concorsi non è un funzionario dell'ente stesso ma, in linea generale, un professore universitario, un consigliere della Corte dei conti, un membro del Consiglio di Stato, personalità insomma al di fuori della competenza specifica di quella amministrazione.

Ragione per cui l'emendamento Selvaggi credo possa essere senz'altro accolto.

CHIARAMELLO. Io non sono un difensore della burocrazia, tanto meno di quella centrale, ma in questo caso sono d'accordo con l'onorevole Pella e proporrei che il testo di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

questo articolo non venisse modificato. Rilegetelo con attenzione e constaterete che esso è stato formulato con la massima ponderazione. Se noi togliamo la possibilità al rappresentante del Ministero del tesoro di presiedere questa commissione, togliamo alla commissione stessa qualsiasi carattere di serietà. Con l'occasione ribadisco il mio concetto generale e, cioè, che le borse debbono dipendere strettamente dal Ministero del tesoro, altrimenti si ha il *caos*. Pertanto, mi dichiaro contrario agli emendamenti proposti.

SELVAGGI. Occorre, però, provvedere alla sostituzione dei presidenti, in caso di loro impedimento.

PELLA. Chiedo scusa a lei, signor Presidente, e all'amico Selvaggi se insisto in un certo ordine di idee. I concorsi per agente di cambio sono concorsi estremamente delicati in cui naturalmente ciascuno mette in moto tutto quello che può essere messo in moto per raggiungere lo scopo. In genere, si tratta di persone che vivono già nel mondo di quella borsa in cui desiderano entrare. Vorrei escludere tutto quello che rende elastica la composizione della commissione, preferendo un sistema rigido, fissato dalla legge, che impedisca la convergenza di desideri, di interessi magari legittimi, che impedisca, cioè, la formazione di determinate maggioranze per la nomina dei membri della commissione. In questo senso appoggerei un emendamento che consentisse la sostituzione del presidente ma non con un membro nominato a maggioranza e per giunta nel momento della composizione della commissione, perché della maggioranza in quel momento, oggi come oggi, c'è da fidarsi poco.

SCOCA. Mi duole dissentire, ma la formulazione dell'emendamento del collega Selvaggi può essere foriera di incomprensioni e, perfino, di ricorsi al Consiglio di Stato. Infatti, se in via privata è il presidente che ha diritto ad intervenire, ne deriva che egli stesso deve essere giudice della sua sostituzione.

Ogni volta che lo creda, in caso di impedimento, il presidente può farsi sostituire. Ma il punto è questo: che, giuridicamente, il giudizio dell'impedimento non è demandato semplicemente alla volontà del presidente ma ad una situazione obiettiva di fatto. Perciò, ove si verificasse l'ipotesi che il presidente mandasse in sua vece un sostituto, un candidato interessato potrebbe impugnare il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.

SELVAGGI. Accetto di modificare il mio emendamento, per quanto riguarda le lettere b) e c), nel seguente modo:

« *Alla lettera b) aggiungere*, o da un membro della deputazione stessa da lui designato: »

« *Alla lettera c) aggiungere*: o da un membro del Comitato o della Commissione, designato dai rispettivi presidenti ».

SCHIRATTI, *Relatore*. Sono d'accordo su questa parte dell'emendamento, nella formulazione ora letta.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo. Non accetta, invece, l'emendamento alla lettera a).

PRESIDENTE. L'onorevole Angioy ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente*:

« Le mansioni di segretario della commissione sono disimpegnate dal segretario della Deputazione della borsa ».

ANGIOY. Il mio emendamento ha lo scopo di evitare la dizione alquanto generica del testo governativo. In genere, quando si procede alla composizione di una commissione di concorso il segretario viene specificamente indicato.

WALTER. Propongo che il segretario venga nominato dalla commissione nel momento in cui essa si riunisce, altrimenti potrebbe accadere che, essendo conosciuto in precedenza, si cerchi di esercitare qualche pressione su di lui.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, le ricordo che proprio l'articolo successivo, e cioè l'articolo 4, comincia dicendo che le domande debbono essere presentate alla segreteria della Commissione. Se la Commissione non è stata ancora riunita e, per conseguenza, in base alla sua proposta non ha potuto ancora nominare il segretario, a chi saranno mai indirizzate le domande?

PELLA. Siamo proprio sicuri che quando si presentano le domande di ammissione la Commissione non sia costituita? Mi sembra che quando il Ministero del tesoro bandisce il concorso, esso debba costituire anche la commissione. Vorrei, perciò, chiedere al collega Angioy se egli non ritiene più opportuno che in mancanza della segreteria della Commissione, le domande vengono avviate alla Direzione generale del Tesoro che è poi la sede più obiettiva e neutrale e che dà maggiori garanzie. Successivamente, la direzione del tesoro consegnerebbe alla segreteria della commissione le domande pervenute.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

ANGIOY. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi alla lettera a).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi alle lettere b) e c).

(È approvato).

L'onorevole Selvaggi ha già dichiarato di ritirare l'emendamento alla lettera d).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 3 nel seguente testo:

« Il Ministro del tesoro nomina la Commissione esaminatrice per ciascun concorso composta:

a) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro, che la presiede;

b) dal presidente della Deputazione di Borsa o da un membro della deputazione stessa da lui designato;

c) dal presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio o della Commissione per il listino o da un membro del Comitato o della Commissione designato dai rispettivi presidenti;

d) da un rappresentante della Camera di commercio;

e) da un professore universitario di ruolo o da un libero docente in discipline economiche e finanziarie, designato dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione superiore della città in cui ha sede la Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Qualora trattisi di Borsa per la quale gli Organi relativi non siano ancora costituiti, la designazione dei membri di cui alle lettere b) e c) viene fatta dalla Camera di commercio.

Le mansioni di segretario della Commissione esaminatrice sono disimpegnate da persona scelta dalla Commissione medesima ».

(È approvato).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia. (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni: Corresponsione degli indennizzi ai

titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questa proposta di legge fu iniziata nella seduta del 25 gennaio e rinviata a seguito di alcune pregiudiziali che furono sollevate nel corso della discussione.

BERZANTI, *Relatore*. Le pregiudiziali sorte nel corso della discussione sono state praticamente superate dai pareri dei Ministeri interessati; tuttavia, dovendo entrare nel merito della questione, per guadagnare tempo, io propongo di nominare un Comitato ristretto che studi la questione.

SCHIRATTI. Non sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Bersanti. Prima di nominare un Comitato che esamini la materia, ritengo che sia necessario conoscere i pareri espressi dai Ministeri, ciò che significa entrare nel merito della discussione, che certamente non sarà molto semplice.

BERZANTI, *Relatore*. Ritengo che non si possa ulteriormente rinviare la soluzione di questo problema. Facendo conoscere alla Commissione i pareri sulle pregiudiziali sollevate nell'ultima seduta, la questione di principio può essere superata e si può entrare nel merito della discussione. Difatti, il Ministero degli esteri, nel riconoscere che non vi sono difficoltà di carattere giuridico, in base agli accordi internazionali, fa presente che, esistendo però la questione del *plafond*, si rende necessaria una revisione del testo e della sostanza della proposta Bartole: e questa revisione potrebbe essere fatta da un Comitato ristretto che ne riferisca poi alla Commissione.

SCHIRATTI. Non ho difficoltà a che questo Comitato sia nominato, ma a patto che la discussione pregiudiziale si faccia subito o che, per lo meno, non sia pregiudicata.

BERZANTI, *Relatore*. D'accordo.

FACCHIN. Io esprimo parere contrario alla nomina del comitato perché, secondo il parere già espresso, e da altri colleghi condiviso, ritengo che non si possa affatto entrare nel merito della proposta Bartole.

In queste condizioni, io ritengo che sia inutile nominare un comitato se prima non ci saremo pronunciati sulle pregiudiziali.

BERZANTI, *Relatore*. Io aderisco alla proposta dell'onorevole Schiratti, nel senso che la nomina di un Comitato non pregiudichi la futura discussione, ma vorrei raccomandare di fare di tutto per guadagnare tempo. La nomina del Comitato, che, ripeto, non pregiudicherà nessuna questione di principio,

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

avrebbe appunto lo scopo di farci guadagnare del tempo.

WALTER. Sono del parere del relatore, anche perché ritengo che, probabilmente, la maggior parte di noi non sia ancora bene orientata sulla materia.

ANGIOY. Io ritengo che la nomina di questo Comitato ristretto possa avere un significato diverso da quello che noi intendiamo dare; essa potrebbe, implicitamente, significare che da parte della Commissione siano state superate le pregiudiziali, anche se facciamo ora tutte le riserve possibili. Perciò, penso che, per ragioni procedurali, noi non dovremmo arrivare alla nomina di questo Comitato.

PRESIDENTE. Secondo me, la nomina di un Comitato non è necessaria: lo stesso onorevole Berzanti può fare lo studio necessario, magari giovandosi del pensiero di altri colleghi della Commissione, e poi riferire alla Commissione.

Se non vi sono osservazioni, può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (2000):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Amendola Pietro, Angioy, Berloffo, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Di Stefano Genova, Facchin, Faletta, Ferreri, Geremia, Guggenberg, Guglielminetti, Infantino, Li Causi, Longoni, Merizzi, Pella, Raffaelli, Romano, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 12,30.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI